

## ***Cerimonia commemorativa per Rolf Knütel\**** (Bonn, 8 ottobre 2021)

Il 25 settembre 2019, tre mesi prima del suo ottantesimo compleanno, è venuto a mancare Rolf Knütel, nato ad Amburgo il 23 dicembre 1939. Si trovava a Bonn, in Renania, dove aveva stabilito la dimora per la sua fiorente famiglia accademica. Agli allievi, che per il compleanno avrebbero voluto offrirgli una selezione dei suoi scritti, non è rimasto che commemorare l'amato e venerato maestro.

L'8 ottobre 2021 si è svolta la cerimonia di commemorazione che non aveva potuto tenersi lo scorso anno a causa della pandemia. Nella Sala delle cerimonie dell'Università di Bonn, la commemorazione si è aperta con i saluti di benvenuto di Martin Schermer e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Jürgen von Hagen. Von Hagen in particolare ha ripercorso, a partire dagli atti ufficiali, i frangenti della nomina di Rolf Knütel presso l'Università di Bonn quale successore di Werner Flume, a partire dal semestre invernale 1977-1978.

Successivamente Ingo Reichard (Universität Bielefeld), il primo allievo romanista di Rolf Knütel, con la sua relazione *«Ein Leben als Wissenschaftler»*, ha reso omaggio alla biografia del compianto Maestro. Si è trattato di un intervento toccante: Reichard ha ricordato come il giovane Knütel, che la guerra aveva privato non solo del padre, ma anche della casa e delle altre proprietà, si fosse rimboccato le maniche con ottimismo e caparbietà; di come Max Kaser avesse avvicinato allo studio del diritto romano lo studente che, originariamente, avrebbe voluto farsi strada invece nel mondo degli affari con una più funzionale tesi di dottorato in diritto penale. Ha narrato inoltre di come un premio in denaro di 150 marchi rese possibile l'acquisizione di un'antica edizione della traduzione tedesca del *Corpus Iuris Civilis*, dando avvio alla fondazione di una biblioteca privata, quella appunto di Knütel, divenuta poi famosa e successivamente acquisita dall'Università di Varsavia, e allo stesso tempo fornendo impulso affinché, decenni più tardi, lo studioso si lanciasse con entusiasmo nel progetto di una nuova traduzione, per porre in tal modo il patrimonio delle fonti antiche a disposizione anche dei giuristi di lingua tedesca del suo tempo. Reichard ha inoltre illustrato come gli interessi scientifici di Rolf Knütel si rivolgessero tanto alla dogmatica giuridica quanto allo sviluppo temporale delle relative componenti, e come l'attenzione dello studioso per lo sfondo storico delle vicende giuridiche non fosse mai diminuita da quando Max Kaser lo aveva messo in difficoltà da studente con una domanda sui Lusitani. Il contenuto della relazione si rinviene, in buona sostanza, anche nel lavoro pubblicato da Reichard assieme a Holger Altmeyden e Sebastian Lohsse nella *Savigny Zeitschrift* (ZSS. 138, 2021, 893-912).

Sebastian Lohsse (Münster) ha quindi presentato la raccolta di scritti del compianto Maestro (*Ausgewählte Schriften Rolf Knütel*), che ha per obiettivo fornire un'ampia e compiuta panoramica del suo lavoro scientifico, senza tuttavia riprodurre lavori facilmente accessibili, come quelli rinvenibili nella *Savigny Zeitschrift*. Il volume di mille-

\* Per la traduzione del testo in italiano ringrazio il dott. Andrea Bernardi.

cinquecento pagine, edito a cura di Holger Altmeyen, Sebastian Lohsse, Ingo Reichard e Martin Schermaier, è apparso nel 2021 per i tipi del C. F. Müller Verlag. È strutturato in cinque sezioni, quelle che Rolf Knütel stesso aveva individuato come portanti della sua opera: Diritto privato, Diritto romano, Tradizione romanistica, Diritto comparato storico, Biblica. Nel volume sono accolte anche presentazioni e necrologi. Christian Knütel, il figlio del compianto Maestro, attivo ad Amburgo come avvocato, ha accettato l'opera che gli allievi del padre gli hanno offerto nell'intento di realizzare una riunione simbolica di suoi stessi 'fratelli': quelli, cioè, appartenenti all'altra famiglia – quella accademica – del padre. Nell'accogliere l'omaggio Christian Knütel ha confermato che il padre avrebbe avuto grandissimo piacere e gioia nello sfogliare il volume.

La restante seduta mattutina ha visto come relatori amici e allievi, che hanno condiviso esperienze ed impressioni personali su Rolf Knütel, fra la commozione loro e generale dei presenti in sala. La relazione di Luigi Labruna (Università di Napoli 'Federico II'), impossibilitato a prendere parte alla cerimonia, *Addio a Rolf: Dem treuen Begleiter einer langen Reise*, è stata letta da Valeria Di Nisio. Andreas Wacke (Universität zu Köln) ha parlato della esperienza sua e dell'amico quali assistenti di Max Kaser, trattando di *Vitae parallelae: An Rolf Knütels Seite von Hamburg ins Rheinland*. Felice Mercogliano (Università di Camerino), quale allievo italiano di Knütel, ha presentato *Erinnerungen eines italienischen Schülers*. In rappresentanza di Okko Behrends (Universität Göttingen), impossibilitato a raggiungere Bonn, Cosima Möller (Freie Universität Berlin) ha letto il suo contributo *Übersetzen der Quellen in Verantwortung für das geltende Recht*. Wulf-Henning Roth (Universität Bonn), professore di Diritto comparato, ha infine parlato della sua esperienza di Knütel quale *Fakultätskollege*.

Alla celebrazione accademica è seguito, nel pomeriggio, un simposio scientifico in onore di Rolf Knütel. Michael Rainer (Universität Salzburg) ha dato lettura della relazione di Luigi Capogrossi Colognesi (Roma, Sapienza) su *Ius civile, ius honorarium und die interpretatio prudentium*. Capogrossi ha descritto come i *iuris periti* ed i magistrati fossero tenuti in modi diversi ad adeguare il *ius civile* alle diverse ipotesi in cui venissero in rilievo *res corporales* e *res incorporales*. Nel caso di beni materiali, l'usucapione consentiva di tutelare il possessore in qualità di 'proprietario pretorio', il che – da un lato – controbilanciava la limitazione degli obblighi del venditore alla mera consegna della cosa e garanzia del possesso indisturbato da parte dell'acquirente e – dall'altro – facilitava il trasferimento delle *res mancipi* e la gestione delle relazioni con gli stranieri. Anche le servitù prediali, non più considerate *pars domini*, e classificate nel tempo come *res incorporales*, necessitavano di una tutela almeno comparabile, in quanto non potevano essere costituite a mezzo della *traditio*. Intervenuto il divieto di usucapione (per via della *lex Scribonia*), il meccanismo di tutela doveva verosimilmente strutturarsi in maniera differente. Quale strumento idoneo a tale scopo, Capogrossi Colognesi ha individuato le promesse di garanzia ad opera del venditore, introdotte dai giurisperiti e ricondotte, da Giavoleno, ad una escogitazione di Labeone: *per te non fieri, quo minus eo iure uti possit* (D. 8.1.20).

Wolfgang Ernst (All Souls College, Oxford) ha fornito una nuova interpretazione del plebiscito più antico a noi noto: *Lex Aquilia, politisch*. La legge sarebbe stata approvata per fornire risposta alle lotte civili: essa avrebbe avuto per obiettivo di rendere più fa-

cile a entrambe le parti, e soprattutto ai plebei, ottenere un risarcimento per distruzioni dolose di beni che fossero avvenute durante i disordini. Al centro stava una novità processuale: laddove in precedenza si sarebbe dovuto agire *per sacramentum* per far valere il danno, depositando quindi una cauzione in denaro, veniva ora garantita la possibilità di esperire un'altro tipo di azione, ossia la *condictio*, oppure – verosimilmente – la *legis actio per manus iniunctionem*, ipotesi che varrebbe peraltro a spiegare il dato della litiscrescenza. Dalla medesima prospettiva diventerebbe più comprensibile anche il secondo capitolo, ipotizzando che l'azione (penale) nei riguardi dell'*adstipulator* avesse quale finalità quella di evitare che rappresentanti processuali vicini ai patrizi sabotassero le azioni di risarcimento esperite dai plebei.

La prevista relazione di Laurens Winkel (Università di Rotterdam), *Duplum*, non si è potuta tenere per via di un imprevisto che ha coinvolto lo studioso. Dalle fonti distribuite in precedenza si evince che il suo contributo verteva sul problema se la condanna al doppio si fosse originata nel diritto greco e se eventualmente essa si possa spiegare con la circostanza che un determinato illecito si reputasse investire non solo la persona offesa, ma anche gli interessi della comunità.

Riccardo Cardilli (Università di Roma, Tor Vergata), nella sua relazione *Continuo dominus in culpa erit. Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, si è ricollegato direttamente al memorabile contributo di Rolf Knütel apparso nel 1983 nella *Savigny Zeitschrift* (ZSS. 100, 1983, 340-443). Cardilli ha ricostruito lo stato della ricerca al tempo della detta pubblicazione, caratterizzato sia da preconetti sul necessario carattere oggettivo dei presupposti di responsabilità in età classica, sia da una certa tendenza all'interpolazionismo. Prendendo ad esempio un fondamentale testo di Alfeno, secondo cui la negligenza degli schiavi non dovesse essere sempre imputata a *culpa* dell'avente potestà (D. 18.6.12: *neque... continuo dominus in culpa erit*), che era invece tenuto a rispondere dell'incendio della casa venduta solo là dove avesse disatteso in prima persona la dovuta diligenza, Cardilli ha mostrato come Knütel abbia ridato vita a un testo non compreso dalla critica precedente, reinserendoli nel contesto storico e giuridico appropriato, così assegnando e riconoscendo al tutto un significato nuovo, che resta ancora oggi valido.

Nella relazione di chiusura, *So jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen nicht versorget ... (1 Timotheus 5,8). Feste Quotenteilhabe am Nachlass oder passive Vererblichkeit von Unterhaltsansprüchen?*, Reinhard Zimmermann (Max-Planck-Institut, Hamburg) ha discusso i punti di contatto e contrasto tra diritto successorio e diritto al mantenimento. In una vasta panoramica Zimmermann ha presentato numerosi modelli nei quali i parenti prossimi vengono ammessi a partecipare alla successione al *de cuius* anche contro la volontà di quest'ultimo. Ha stabilito che obiettivo del diritto alla legittima sia di consentire il godimento dei beni del *de cuius* a coloro i quali durante la vita di lui ne avessero già avuto diritto. Tale finalità si realizzerebbe tuttavia in maniera inadeguata nel diritto positivo. Zimmermann ha in particolare sostenuto che si dovrebbe abbandonare il principio del diritto tedesco, secondo il quale il diritto al mantenimento si estingue generalmente con il decesso del debitore, per sostituire alle singole eccezioni – incoerenti – il principio esattamente inverso, vale a dire quello in base al quale l'erede succeda anche nell'obbligo al mantenimento dei congiunti del dante causa. Il diritto alla legittima potrebbe così essere completamente abolito.

Tutti i relatori avrebbero potuto essere certi dell'attento interesse di Rolf Knütel. Grazie al suo giudizio calmo e aperto, manifestato nel suo peculiare tono, unico ed accattivante, senza – come ben sanno tutti coloro che almeno una volta nella vita gli abbiano dato in lettura un proprio manoscritto – fare concessioni nel merito, avrebbero ottenuto incoraggiamento, suggerimenti migliorativi e sempre sostegno. Il suo 'sguardo' mancherà alla romanistica, il Maestro mancherà agli allievi romanisti. Ma valga la sua esclamazione, ricordata da Felice Mercogliano: «Die Romanisten sterben, die Romanistik lebt weiter!» («I Romanisti muoiono sì, ma la Romanistica sopravvive!»). Nei presenti non sussiste (e non sussisterà) dubbio alcuno su quanto Rolf Knütel abbia, dal canto suo, contribuito alla sopravvivenza della Romanistica.

Gregor Albers  
Universität Bonn